

834.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 5)	10
Missioni vevoli nella seduta del 10 gennaio 2001	3	(Sezione 6 – Articolo 6 ed emendamenti) ..	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3	(Sezione 7 – Articolo 7 ed emendamento) .	11
Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse (Trasmissioni di documenti)	4	Disegno di legge S. 4339 (approvato dal Senato) n. 7115	13
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 1 – Articolo 5, emendamenti e subemendamenti)	13, 16, 18
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .	5	(Sezione 2 – Articolo 7 ed emendamenti) ..	20, 21
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 3 – Articolo 8, emendamenti e subemendamenti)	23, 26, 27
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	6	(Sezione 4 – Articolo 9 ed emendamenti) ..	29
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 5 – Articolo 10 ed emendamenti) .	29, 30
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 6 – Articolo 11 ed emendamenti) .	31, 32
Proposta di legge S. 1137-3950 (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (7447) ed abbinata proposta di legge n. 4514	7	(Sezione 7 – Articolo 12 ed emendamenti) .	32, 34
(Sezione 1 – Articolo 1 ed emendamenti) ..	7	(Sezione 8 – Articolo 13 ed emendamenti) .	35
(Sezione 2 – Articolo 2 ed emendamenti) ..	8, 9	(Sezione 9 – Articolo 14)	37
(Sezione 3 – Articolo 3 ed emendamenti) ..	9, 10	(Sezione 10 – Articolo 15 ed emendamenti) ..	38
(Sezione 4 – Articolo 4)	10	(Sezione 11 – Articolo 16 ed emendamenti) ..	39
		(Sezione 12 – Articolo 17)	40
		(Sezione 13 – Articolo 18, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	41
		(Sezione 14 – Articolo 19 ed emendamenti) ..	45

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 15 – Articolo 20 ed emendamenti) ..	45, 47	(Sezione 3 – Dismissioni partecipazioni azio- narie Enel)	62
(Sezione 16 – Articolo 21 ed emendamenti) ..	48, 49	(Sezione 4 – Crescita occupazionale e prov- vedimenti per la riduzione dello squilibrio socio-economico nel Mezzogiorno)	62
(Sezione 17 – Articolo 22 ed emendamento) .	50	(Sezione 5 – Crescita occupazionale)	63
(Sezione 18 – Articolo 23 ed emendamenti) ..	51, 52	(Sezione 6 – Eversione internazionale)	63
(Sezione 19 – Articolo 24)	54	(Sezione 7 – Episodi di violenza negli stadi) .	63
(Sezione 20 – Articolo 6)	54	(Sezione 8 – Interventi per contrastare l'im- migrazione clandestina)	64
(Sezione 21 – Ordini del giorno)	54	(Sezione 9 – Preiscrizioni alla scuola di base)	64
Interrogazioni a risposta immediata	61		
(Sezione 1 – Riqualificazione professionale di personale sanitario)	61		
(Sezione 2 – Contratti di mutuo con tassi usurai)	61		

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoleli
nella seduta del 10 gennaio 2001.**

Acquarone, Aloï, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrarî, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Maccanico, Maggi, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Sica, Soave, Solaroli, Soro, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aloï, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bolognesi, Bordon, Bressa, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, Di Nardo, Dini, Dozzo, Fabris, Fassino, Ferrarî, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Labate, Landolfi, La Russa, Lumia, Maccanico, Maggi, Malagnino, Malentacchi, Malgieri, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Occhetto, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Radice, Ranieri, Rivera, Romano Carratelli, Saonara, Scarpa Bonazza Buora, Schietroma, Selva, Sica, Soave, Solaroli, Spini, Tassone, Turco, Armando Veneto, Visco.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 gennaio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZILLI: « Norme per l'inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale addetto ai centri di prima accoglienza e alle comunità della giustizia minorile » (7522);

PEZZOLI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7523);

ALBONI: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (7524).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

S. 1502-2681-2705-2734-2736-3227-3317-3664-3734-3793-3810-B — Senatori FASSONE ed altri; LA LOGGIA ed altri; OCCHIPINTI ed altri; SALVATO ed altri; FASSONE ed altri; DI PIETRO ed altri; CALVI ed altri; SENESE ed altri; FOLLIERI; FASSONE ed altri; CENTARO: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione

e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione» (*approvata, in un testo unificato, dalla II Commissione permanente del Senato, modificata dalla Camera con l'unificazione delle proposte di legge n. 463, d'iniziativa del deputato Simeone; n. 1863-ter, d'iniziativa dei deputati Armosino ed altri; n. 1870-ter, d'iniziativa dei deputati Carmelo Carrara ed altri; n. 3463, d'iniziativa dei deputati Pisano ed altri; n. 4425, d'iniziativa dei deputati Olivieri ed altri; n. 5360, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 5391, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5433, d'iniziativa dei deputati Siniscalchi ed altri; n. 5523, d'iniziativa dei deputati Contento e Trantino; n. 5545, d'iniziativa del deputato Pisapia; n. 5702, d'iniziativa del deputato Pecorella; n. 5752, d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri; n. 6339, d'iniziativa del deputato Carotti; n. 6631, d'iniziativa dei deputati Biondi e Costa, e nuovamente modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (463-1863-ter-1870-ter-3463-4425-5360-5391-5433-5523-5545-5702-5752-6339-6590-6631-B) *Parere della I Commissione.*

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento sull'istituto del commissariamento per l'emergenza rifiuti, approvato dalla Commissione medesima in data 21 dicembre 2000 (doc. XXIII, n. 52).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con

lettera in data 9 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 aprile 1997, n. 97, come modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184, il documento sui traffici transfrontalieri di rifiuti, approvato dalla Commissione medesima in data 21 dicembre 2000 (doc. XXIII, n. 53).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 557 del 13-20 dicembre 2000 (doc. VII, n. 999);

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, con l'ordinanza in epigrafe (*alla VI Commissione Finanze*).

sentenza n. 569 del 14-21 dicembre 2000 (doc. VII, n. 1000);

con la quale;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, lettera j), e 5, nonché degli articoli 6 e 7 della delibera legislativa della regione Liguria recante « Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica » approvata il 28 ottobre 1997 e riapprovata, a seguito di rinvio governativo, il 17 novembre 1998, sollevate, in riferimento agli articoli 117 e 81 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe (*alla XII Commissione Affari sociali*).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 dicembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma della legge stessa (doc. XV, n. 311).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2001, ha trasmesso copia della deliberazione n. 37/E/00 adottata dalla Corte stessa, a sezioni riunite, nell'adunanza dell'11 dicembre 2000 (doc. VI, n. 7), concernente la richiesta di registrazione con riserva dei decreti del Magistrato per il Po nn. 11414 e 11416 del 9 ottobre 1997 e n. 11678 del 15 ottobre 1997 recanti l'approvazione di atti progettuali e contrattuali relativi al completamento di opere idrauliche nel bacino del Po.

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è assegnato, a norma del comma 1 dell'articolo 150 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera del 21 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea CUCCU ed altri n. 9/6557/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 1999, FRATTINI ed altri n. 9/6249/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2000, GASPARRI ed altri n. 9/6249/18, accolto dal Governo ed approvato nella seduta dell'Assemblea del 23 febbraio 2000, concernenti il riordino delle carriere delle forze di polizia e delle forze armate.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 28 dicembre 2000 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma unico, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987 n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno riferita all'anno 2000 (doc. CIV, n. 6).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale di parere
parlamentare**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola.

Tale richiesta è deferita ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia) e, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commis-

sione (Politiche Unione europea), che dovranno esprimere il proprio parere entro l'11 marzo 2001.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 9 gennaio 2001, pagina 36, prima colonna, sedicesima riga, dopo la parola: medesimo, aggiungere le seguenti: 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1137-3950 SENATORI: BATTAFARANO, ED ALTRI: RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI PUBBLICI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI, SINDACALI O RELIGIOSI E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1974, N. 496, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 12 APRILE 1976, N. 205 (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (7447) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 4514

(A.C. 7447 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo

politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 1. Michielon.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 2. Michielon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dipendenti della pubblica amministrazione con le seguenti: dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 3. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Michielon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o.

1. 4. Michielon.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

1. 5. Gazzara, Taborelli.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

1. 6. Michielon.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

1. 7. Michielon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dipendenti della pubblica amministrazione con le seguenti: dipendenti delle

pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

1. 8. *(Testo così modificato nel corso della seduta).* Michielon.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: 14 maggio 1946, n. 384, aggiungere le seguenti: del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

1. 9. Gazzara, Taborelli.

(Approvato)

(A.C. 7447 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, é istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante della pubblica amministrazione già dipendente licenziato o dimissionario.

2. 1. Michielon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante ex dipendente della pubblica amministrazione licenziato o dimissionario.

2. 2. Michielon.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un rappresentante del Ministero della difesa.

2. 7. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: pensionati aggiungere le seguenti: ex dipendenti di pubbliche amministrazioni.

2. 3. Michielon.

Sopprimere il comma 2.

2. 4. Michielon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. 6. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7447 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui

erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti locali.

3. 1. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: e/o degli enti pubblici.

3. 2. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: I dipendenti della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. 3. Michielon.

Al comma 1, dopo le parole: del licenziamento aggiungere le seguenti: o delle dimissioni.

3. 4. Michielon.

(Approvato)

(A.C. 7447 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

(A.C. 7447 - sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione

di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

(A.C. 7447 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2001.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge è effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2002. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2002.

2. L'erogazione delle somme relative agli anni precedenti all'anno 2002 è effettuata nell'anno 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l'anno 2003 ».

6. 3. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2001 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della stessa.

6. 1. Gazzara, Taborelli.

(A.C. 7447 – sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 mi-

lioni per l'anno 2002, a lire 57.547 milioni per l'anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-

lizzando, quanto a lire 3.586 milioni, a decorrere dall'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a lire 53.961 milioni per l'anno 2003, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. 2. La Commissione.

(Approvato)

DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO DAL SENATO) (7115)

(A.C. 7115 — sezione 1)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ALLEGATO A NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di ses-

santa giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona da parte dell'impresa.

L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e

secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi ».

2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, definito secondo i parametri di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), derivanti da fatto illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione duecentomila;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al 25 per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 2, lettere *a*) e *b*), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

« L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo comporta:

a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;

b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:

1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;

2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in

relazione a danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.

La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;

b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire due-

cento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.

Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.

L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi decimo, undicesimo e dodicesimo.

L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto ».

ALLEGATO A

TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO

Punto percentuale di invalidità	Coefficiente moltiplicatore
—	—
1	1,0
2	1,1
3	1,2
4	1,3
5	1,5
6	1,7
7	1,9
8	2,1
9	2,3

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

ART. 5.

(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)

Sopprimerlo.

5. 29. *(ex 5. 10.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e.

5. 30. *(ex 5. 11.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 1, secondo capoverso, terzo periodo, dopo le parole: lesioni subite, aggiungere le seguenti: dalla dichiarazione attestante l'esistenza o meno del diritto a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie e.

5. 27. *(ex 5. 4.)* Gastaldi.

Al comma 1, dopo il terzo capoverso, aggiungere il seguente:

Limitatamente ai danni materiali ai veicoli, l'assicuratore, in alternativa alla procedura di offerta di risarcimento di cui ai commi precedenti, può provvedere alla riparazione di tali danni. A tal fine l'assicuratore entro otto giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento presentata secondo le modalità di cui al presente articolo, deve comunicare al danneggiato con lettera raccomandata l'intenzione di provvedere alla riparazione del veicolo in-

dicando contestualmente almeno tre autoriparatori operanti nel luogo ove si trova il veicolo per l'ispezione, come indicato dal danneggiato nella richiesta di risarcimento medesima. La riparazione deve essere effettuata a regola d'arte entro i tempi tecnici necessari.

5. 28. *(ex 5. 5.)* Gastaldi.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso, aggiungere il seguente:

L'assicuratore non è tenuto al rispetto dei termini e delle formalità contenute nei commi secondo, quarto e quinto che precedono se, decorso il termine di cui all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, e nella ipotesi in cui sia stato chiamato in garanzia dall'assicurato se nei confronti di costui sia stata promossa direttamente l'azione risarcitoria da parte del danneggiato.

5. 31. *(ex 5. 12.)* Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere i commi da 2 a 5.

5. 1. Contento, Manzoni, Mazzocchi, Rasi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 2.

5. 6. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente:

2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

5. 100. La Commissione.

Al comma 2, premettere le parole: In attesa di una disciplina organica sul danno biologico

5. 26. Governo

Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: derivanti da fatto illecito *con le seguenti:* costituente fatto illecito.

5. 2. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

5. 3. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 9 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

5. 20. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: in ragione dello 0,5 per cento *con le seguenti:* in ragione dello 0,3 per cento.

5. 8. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a partire dall'undicesimo anno di età *con le seguenti:* a partire dal trentacinquesimo anno di età.

5. 9. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* due milioni cinquecentomila.

5. 13. Giovanardi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione ottocentomila.

5. 21. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: un milione duecentomila *con le seguenti:* un milione cinquecentomila.

5. 10. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 4. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: di lire settantamila *fino alla fine della lettera con le seguenti:* da lire settantamila a lire centomila per ogni giorno di inabilità assoluta e da lire trentamila a lire cinquantamila per ogni giorno di inabilità parziale.

5. 15. Giovanardi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* novantamila

5. 19. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: settantamila *con la seguente:* cinquantamila

5. 25. Governo.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 5.** Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **5. 18.** Edo Rossi.

(Approvato)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

** **5. 16.** Giovanardi.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: non superiore al 25 per cento con le seguenti: non inferiore al 25 per cento.

** **5. 35.** La Commissione.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: al 25 per cento con le seguenti: al 40 per cento.

5. 11. Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Sopprimere il comma 3.

5. 7. Contento, Manzoni, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
5. 36. DELLA COMMISSIONE.

Al comma 3, non sopprimere il secondo periodo. Dopo il comma 3, aggiungere:

3-bis. « Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 4. Benedetti Valentini, Selva.

Al comma 3, non sopprimere il secondo periodo. Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulte-

riormente risarcito in relazione alla incidenza sulle specifiche condizioni del danneggiato.

0. 5. 36. 6. Benedetti Valentini, Selva.

Al comma 3 non sopprimere il secondo periodo.

0. 5. 36. 8. Benedetti Valentini, Selva.

(Approvato)

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« Il giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e delle condizioni oggettive del danno biologico, può stabilire il risarcimento a prescindere da quanto previsto al comma 2 ».

0. 5. 36. 9. Parrelli.

Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« Il giudice, tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato e delle condizioni oggettive del danno biologico, può stabilire il risarcimento utilizzando indicativamente quanto previsto al comma 2 ».

0. 5. 36. 10. Parrelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) « Il danno biologico viene risarcito a prescindere da quanto previsto dal comma 2 in considerazione e in relazione a specifiche condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 7. Benedetti Valentini, Selva.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis « Il danno biologico può essere risarcito anche a prescindere da quanto previsto dal comma 2 in relazione alle specifiche condizioni soggettive del danneggiato ».

0. 5. 36. 5. Benedetti Valentini, Selva.

Sostituire le parole: può essere con le seguenti: viene.

0. 5. 36. 1. Manzoni, Selva.

(Approvato)

Le parole da: in relazione sino a: danneggiato sono sostituite dalle seguenti: quando il risarcimento determinato secondo i criteri del comma 2 sia manifestamente sproporzionato rispetto ai postumi derivanti dalla lesione o agli interventi medici subiti o comunque ritenuti opportuni in dipendenza di essa.

In tal caso la entità del risarcimento può essere aumentata fino ad un terzo rispetto a quella determinata in applicazione dello stesso comma 2.

0. 5. 36. 11. Contento, Selva.

Sostituire le parole da: tenuto conto fino alla fine del comma con le seguenti: in relazione all'incidenza della lesione o dei postumi sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

0. 5. 36. 3. Manzoni, Selva.

Aggiungere, in fine, le parole: ed anche delle sue proiezioni dinamico-relazionali.

0. 5. 36. 2. Giovanardi, Follini.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.

5. 36. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

5. 12. (ex 0. 5. 19. 7.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, quarto capoverso, sostituire le parole: decimo, undicesimo e dodicesimo con le seguenti: ottavo, nono e decimo.

5. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 6, ultimo capoverso, sopprimere il primo periodo.

5. 32. (5. 14.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

Al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da professionisti con le seguenti: dagli avvocati, dai praticanti avvocati o da altri professionisti.

5. 17. Giovanardi.

Al comma 6, ultimo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora l'impresa su richiesta del professionista abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovutigli, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

5. 105. (ex 5. 15.) Manzoni, Contento, Rasi, Mazzocchi, Cuscunà.

(A.C. 7115 - sezione 2)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****INTERVENTI NEI SETTORI
AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA
E DELL'ACQUACOLTURA****ART. 7.**

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al

comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola della Unione europea, a:

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione anche mediante incentivi alla riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva, biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare

sviluppando sistemi di controllo e di tracciabilità degli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale;

i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

ART. 7.

(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura).

Sopprimere gli articoli 7 e 8.

7. 1. (ex 7. 18, 7. 42 e 8. 33.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Sopprimerlo.

* **7. 2.** (ex 7. 18.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Sopprimerlo.

* **7. 56.** (ex 7. 42.) Chiappori, Donner, Stefani, Martinelli.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

7. 3. (ex * 7. 32.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.

* **7. 46** (ex 7. 47.) Edo Rossi.

Al comma 1, sostituire la parola: sentita con le seguenti: di concerto con.

* **7. 59.** (ex 7. 47.) Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Fratta Pasini, Amato, Collavini, Scaltritti, Dell'Utri, Giudice, Marras.

Al comma 1, sopprimere le parole: e la modernizzazione.

7. 4. (ex 7. 33.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato con le seguenti: della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e dell'acquacoltura con le seguenti: dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

7. 6. (ex 7. 1.) Volontè.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato *con le seguenti:* della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

* **7. 7.** (ex 7. 30.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz, Rasi.

Al comma 1, sostituire le parole: della lavorazione del pescato *con le seguenti:* della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici.

* **7. 70.** (ex 7. 27.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano *aggiungere le seguenti:* ed il parere delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.

7. 8. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

7. 10. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il termine previsto per il parere parlamentare scada *con le seguenti:* il parere parlamentare venga formulato.

7. 9. Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per.

7. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: anche attraverso il metodo della concertazione.

7. 12. (ex 7. 35.) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: distretti agroalimentari, rurali ed ittici *aggiungere le seguenti:* di qualità.

7. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: particolare attenzione viene assicurata alla salvaguardia di cultivar e razze di animali di allevamento autoctone e tradizionali.

7. 54. (ex 7. 48.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: ed assicurando la qualità dei prodotti *con le seguenti:* di produzioni tipiche e biologiche assicurando.

7. 53 (ex 7. 56.) Edo Rossi.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) garantire la tutela della salute dei consumatori attraverso opportune iniziative a livello comunitario volte a recepire in maniera compiuta i principi della nuova politica agricola comunitaria tesa alla ricerca della qualità.

7. 13. (ex 7. 39.) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: anche *fino alla fine della lettera con le seguenti:* promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tu-

tela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari.

7. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, lettera d), *sopprimere le parole:* delle condizioni di igiene e benessere degli animali negli allevamenti.

7. 14. (ex 7. 40) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera e), *sopprimere le parole:* e di qualità.

7. 55. (ex 7. 57.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera f), *sopprimere le parole:* e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza.

7. 15. (ex 7. 41) Franz, Losurdo.

Al comma 3, lettera g), *sostituire le parole:* per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa *con le seguenti:* valorizzando, anche attraverso la rimodulazione della spesa, le produzioni a maggiore contenuto di lavoro, sostenendo azioni di politica del lavoro, promuovendo servizi efficienti alle aziende ed ai lavoratori, anche per favorire l'emersione dell'economia irregolare, sommersa e le forme illegali del caporalato

7. 52. (ex 7. 54.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera h), *dopo le parole:* la cura *aggiungere le seguenti:* , la rivitalizzazione.

7. 48. (ex 7. 51.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera h), *aggiungere, in fine, la parola:* sostenibile.

7. 49. (ex 7. 52.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera i), *sostituire le parole:* lo sviluppo sostenibile *con le seguenti:* la conservazione, lo sviluppo duraturo, nonché sostenibile.

7. 50 (ex 7. 53.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 3, lettera i), *aggiungere, in fine, le parole:* , favorendo in particolare la promozione di varietà autoctone tenendo conto del registro nazionale dei cloni forestali di cui all'articolo 23 della legge 22 maggio 1973, n. 269.

7. 51. (ex 7. 55.) Edo Rossi, Malentacchi.

Alla rubrica, *sopprimere le parole:* della pesca e dell'acquacoltura.

7. 35. (ex 7. 10.) Scaltritti, Gastaldi.

Alla rubrica, *sostituire le parole:* e dell'acquacoltura *con le seguenti:* dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

* **7. 16.** (ex 7. 29.) Rasi.

Alla rubrica, *sostituire le parole:* e dell'acquacoltura *con le seguenti:* dell'acquacoltura e della trasformazione alimentare.

* **7. 71.** (ex 7. 28.) Barral.

(A.C. 7115 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Principi e criteri direttivi).

1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai principi e cri-

teri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e riordino delle qualifiche soggettive;

b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari, gli ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;

c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte nell'azienda, anche in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;

d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro medesimo;

e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, incentivando l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della proprietà coltivatrice;

f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma

associata o cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;

g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;

h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;

i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;

l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;

m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;

n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità, incentivazione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della qualità dei pro-

dotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati e loro derivati;

o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed ittici;

p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia prima;

q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza del mercato;

r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;

s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;

t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato;

u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo de-

mocratico da parte dei soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;

v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di qualità e biologiche;

z) incentivazione, in coerenza con le politiche generali del lavoro, dello sviluppo occupazionale nel settore agricolo e della pesca anche legato alla politica di valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari e al miglioramento tecnologico e qualitativo dei processi produttivi;

aa) incentivazione dell'imprenditoria giovanile;

bb) estensione dell'ambito di operatività del Fondo per lo sviluppo in agricoltura di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti italiani di qualità nel mercato internazionale;

dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa in agricoltura;

ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo 7;

ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitività di tali produzioni.

2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca

e acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Principi e criteri direttivi)

Sopprimerlo.

* **8. 18.** (ex * 8. 67.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimerlo.

* **8. 14.** (ex 8. 33. e 8. 67.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) revisione della legge 9 maggio 1975, n. 153, con estensione della qualifica di imprenditore a titolo principale alle società di persone e di capitali, nonché alle cooperative;

8. 15. (ex 8. 40.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8. 2. (ex 8. 58.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) definizione delle attività connesse che, svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e in rapporto di complementarietà alle attività agricole principali della mede-

sima, sono dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione di beni e risorse aziendali.

8. 34. (ex 8. 53.) Rasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) definizione dell'attività agromeccanica che, svolta con l'ausilio di mezzi meccanici a favore delle aziende agricole, ne consente l'abbattimento dei costi e la salvaguardia della flessibilità;

* **8. 63.** (ex *8. 54.) Rasi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) definizione dell'attività agromeccanica che, svolta con l'ausilio di mezzi meccanici a favore delle aziende agricole, ne consente l'abbattimento dei costi e la salvaguardia della flessibilità;

* **8. 121.** (ex *8. 50 e *8. 54) Ruggeri.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

8. 3. (ex 8. 59.) Franz, Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: incentivando con le seguenti: creando le condizioni per.

8. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: agevolando la ricomposizione fondiaria aggiungere le seguenti: e la flessibilità dei contratti di affitto.

8. 7. (ex 8. 44) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per

8. 4. Franz, Losurdo

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: agroalimentare aggiungere le seguenti: sulla base delle scelte politiche comunitarie.

8. 5. (ex 8. 61.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: dei criteri aggiungere le seguenti: di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. 6. (ex 8. 62.) Franz, Losurdo.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: svolte in seno all'azienda fino a: associata o cooperativa con le seguenti: quando queste ultime siano svolte sul sito stesso dell'azienda agricola e siano complementari all'attività agricola principale.

8. 42. (ex. * 8. 55.) Rasi.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: di ricerca, formazione con le seguenti: di formazione.

8. 43. (ex 8. 70.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) revisione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, al fine di accrescere la concorrenzialità degli organismi di controllo dell'agricoltura biologica, riducendone i costi e garantendone la terzietà rispetto alle imprese del settore.

8. 19. (ex 8. 19.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, lettera n), sostituire la parola: incentivazione con le seguenti: regolamentazione e promozione.

8. 101. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: della pesca.

8. 46. (ex 8. 16.) Scaltritti.

Al comma 1, lettera r), sopprimere le parole: , a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,

8. 50. (ex 8. 22.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara.

Al comma 1, lettera t), dopo la parola: definizione aggiungere le seguenti: ed incentivazione.

8. 11. (ex 8. 24.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8. 102 DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 8.102, aggiungere, in fine, le parole: nonché la deperibilità e la durabilità del prodotto, prevedendo l'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

*** 0. 8. 102. 1.** Volontè, Cutrufo, Teresio Delfino.

All'emendamento 8.102, aggiungere, in fine, le parole: nonché la deperibilità e la durabilità del prodotto, prevedendo l'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di

breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

* **0. 8. 102. 2.** Gardiol.

Al comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente:

z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari.

8. 102. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: della qualità dei prodotti alimentari con le seguenti: delle produzioni tipiche e biologiche.

8. 56. (ex. 8. 72.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei settori oggetto della presente delega ed emersione dell'economia irregolare e sommersa.

8. 12. (ex. 8. 27.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

z-bis) revisione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), con sostegno delle attività agricole

svolte all'interno e nei territori limitrofi delle aree protette, anche abbattendo i costi aziendali.

8. 21. (ex 8. 30.) Losurdo, Aloï, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 1, sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale.

8. 103. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera bb).

8. 104. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera cc), sopprimere le parole: di qualità.

8. 62. (ex. 8. 71.) Edo Rossi, Malentacchi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.

8. 120. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 4)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421).

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese ammissibili e le modalità di erogazione del contributo ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 9.**

(Modifica all'articolo 2 del decreto - legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421)

Sopprimerlo.

9. 1. *(ex 9. 1.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , nella forma di un contributo fino a: spese ammesse con le seguenti: nella forma di un credito d'imposta pari al 25 per cento delle spese ammesse.

9. 2. *(ex 9. 2.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero provvedono a determinare con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate.

9. 3. *(ex 9. 3.)* Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

(A.C. 7115 – sezione 5)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Capo III****DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PRIVATIZZAZIONI****ART. 10.**

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica).

1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.

2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di

società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi regionali.

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8, comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato, nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della richiesta ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONE)

ART. 10.

(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del

1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Norme sulla cessione di energia elettrica e sulla realizzazione di opere di distribuzione del gas metano)

Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali.

10. 6. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Allo scopo di accelerare la cessione di non meno di quindicimila MW di capacità produttiva di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'ENEL spa procede all'assegnazione delle società costituite in attivazione del piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 entro il 31 dicembre 2000. Decorso il termine, la vendita delle società non ancora alienate avviene mediante procedura competitiva con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo modalità stabilite, entro il 31 gennaio 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'ENEL spa, nel rispetto delle modalità stabilite nel decreto, procede ai necessari adempimenti entro i successivi novanta giorni. Il decreto provvede alla nomina di un commissario *ad acta* cui spetta, in difetto di vendita da parte dell'ENEL spa entro il termine stabilito, procedere all'espletamento degli adempimenti necessari fino alla cessione al miglior offerente.

10. 3. (ex10. 6.) Contento, Rasi, Manzoni.

Al comma 2, sopprimere le parole: in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005.

10. 7. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 2, dopo le parole: da regioni aggiungere le seguenti: o enti locali.

10. 11. (ex 10. 10.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimere il comma 3.

10. 8. Edo Rossi.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: o associato.

10. 32. Scalia, Gardiol.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

10. 4. Contento

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 3 e 4.

10. 13. Rebecchi, Guerra, Pezzoni.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione sarà rilasciata anche alle imprese elettriche di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni, che si siano avvalse della facoltà di cui al presente comma di richiedere l'estensione della propria area di distribuzione e ai comuni contigui.

10. 14. Ruffino.

(A.C. 7115 – sezione 6)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 11.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza).

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal seguente:

« 3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni ».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n.192, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n.287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso ».

3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a preventiva comunicazione all'Autorità.

2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono

tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui all'articolo 15.

2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma *2-ter*, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100 milioni ».

4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al dieci per cento »;

b) al medesimo periodo, le parole: « relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante » sono soppresse.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.

(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)

Sopprimerlo.

* **11. 3.** *(ex 11. 5.)* Edo Rossi.

Sopprimerlo.

* **11. 6.** *(ex 11. 5.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

11. 7. *(ex 11. 6.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

11. 8. *(ex 11. 7.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 3.

11. 4. *(ex 11. 11.)* Edo Rossi.

Al comma 3, capoverso 2-bis, sostituire le parole: mercati diversi da quelli in cui agiscono con le seguenti: mercati deregolamentati e contigui a quelli in cui agiscono.

11. 1. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sopprimere il capoverso 2-ter.

11. 5. Edo Rossi.

(A.C. 7115 – sezione 7)

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

Capo I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 12.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
27 febbraio 1985, n. 49).*

1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 7.

2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purché determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".

3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.

4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie ».

5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1. La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.

7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda.

4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle

partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5. ».

8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo 15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

TITOLO II

INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI

CAPO I

INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ART. 12.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

Sopprimerlo.

12. 2. (ex 12. 9.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

12. 3. (ex 12. 10.) Chiappori, Stefani, Donner, Martinelli.

Sopprimere il comma 3.

12. 4 (ex 12. 11.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 5, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al quale partecipano anche un rappresentante della Coopercredito S.p.A. ed un rappresentante per ciascuna delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

12. 8. (ex 12. 3.) Cambursano.

Sopprimere il comma 7.

12. 7. (ex 12. 14.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 7, capoverso 2, sostituire le parole: produzione e lavoro con le seguenti: produzione e servizi.

12. 6. (ex 12. 13.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 7, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e per la restante quota in proporzione al patrimonio netto contabile delle società finanziarie, in base all'ultimo bilancio approvato, incrementato del patrimonio netto delle cooperative partecipate alla data della domanda, con esclusione delle cooperative poste in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.

12. 9. (ex 12. 2.) Cambursano.

Al comma 7, capoverso 4, dopo le parole: essere costituite in forma cooperativa, aggiungere le seguenti: essere promosse dalle

associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute,.

12. 10. (ex 12. 1.) Cambursano.

Al comma 7, capoverso 4, sopprimere le parole: distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.

12. 1. (ex 12. 7.) Edo Rossi.

(A.C. 7115 – sezione 8)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

*(Modifiche ed integrazioni alla legge
8 agosto 1985, n. 443).*

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le parole: « la responsabilità limitata e ».

2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società ».

3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7, le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, » e all'articolo 9, secondo

comma, numero 1), le parole: « articoli 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 2, 3, 4 e 5, terzo comma, ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in lire 18.000 milioni per il 2000 e lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 29 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 4 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a lire 3 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente; per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)

Sopprimerlo.

13. 99. (ex 13. 22) Edo Rossi

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto il seguente:

« Fermo quanto stabilito alla lettera a) del terzo comma, è artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenta domanda per l'iscrizione al relativo albo provinciale sempre che i soci svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e purché non partecipino ad altra impresa artigiana costituita in forma societaria ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, è aggiunto il seguente:

« Il trasferimento a qualunque titolo delle quote sociali detenute nell'impresa costituita ai sensi del comma quarto, non fa venir meno la qualifica di artigiana della medesima sempre che il subentrante sia in possesso dei requisiti ivi previsti o, in difetto, sia coniuge o discendente del socio cessato e consegua gli stessi requisiti entro sei mesi dal trasferimento ».

13. 4. (ex 13. 9.) Rasi, Contento, Manzoni, Alemanno.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche normale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. ».

13. 90. (ex 13. 20.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, capoverso, sopprimere la parola: pluripersonale

13. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso, dopo la parola: pluripersonale, aggiungere le seguenti: al momento della data di entrata in vigore della presente legge.

13. 92. (ex 13. 21.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci con le seguenti: la totalità dei soci.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

13. 103. (ex 13. 1.) Cambursano, Testa.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, con le seguenti: la totalità dei soci.

* **13. 1.** (ex 13. 25.) Edo Rossi.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, con le seguenti: la totalità dei soci.

* **13. 104.** (ex 13. 3.) Cambursano, Testa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata si applicano ai fini previdenziali e contributivi le aliquote previste per le imprese che esercitano attività industriale.

** **13. 2.** (ex 13. 24.) Edo Rossi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per le imprese artigiane costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata si applicano ai fini previdenziali e contributivi le aliquote previste per le imprese che esercitano attività industriale.

**** 13. 101.** (ex 13. 6.) Testa.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge le aliquote applicate ai fini previdenziali e contributivi per le imprese industriali e per le imprese artigiane, di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b)* e *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono unificate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto a determinare le nuove aliquote garantendo l'invarianza del gettito contributivo.

13. 3. (ex 13. 26.) Edo Rossi.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote applicate ai fini previdenziali e contributivi per le imprese industriali e per le imprese artigiane, di cui all'articolo 4, primo comma, lettere *b)* e *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono unificate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con proprio decreto a determinare le nuove aliquote garantendo l'invarianza di gettito contributivo.

13. 102. (ex 13. 13.) Cambursano.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'unità previsionale di base di parte corrente

« Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

13. 150. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 9)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.488 del 1992. Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative dell'IPI).

1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. A tal fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla

normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

(A.C. 7115 – sezione 10)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di imprese turistiche).

1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

2. Alle imprese turistiche si applicano le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta alle imprese turistiche os-

servano i principi di speditezza, unicità e semplificazione. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia riconducendo ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, previsto per le imprese turistiche dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di imprese turistiche)

Sopprimerlo.

15. 1. *(ex 15. 3.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 1.

15. 2. *(ex 15. 4.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: del contributo in conto capitale con le seguenti: del credito d'imposta.

15. 3. *(ex 15. 5.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 2.

15. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: riconducendo ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività turistiche.

15. 4. (ex 15. 6.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.111, le parole: allo 0,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: al 2 per cento.

15. 30. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 11)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Agevolazioni per l'informazione al consumatore).

1. È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 per il finanziamento, fino alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti compresi quelli della pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità ed i termini di presentazione dei relativi progetti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(Agevolazioni per l'informazione al consumatore).

Sopprimerlo.

16. 1. (ex 16. 2.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16.

(Fondo per le spese giudiziarie delle associazioni dei consumatori).

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è riconosciuto alle associazioni dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'articolo 5 della medesima legge un contributo *una tantum* di lire 3 miliardi per l'anno 2000. Il fondo è ripartito paritariamente tra tutti gli aventi diritto. Il contributo è iscritto dalle associazioni in apposita posta di bilancio ed è ogni anno analiticamente rendicontato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Salve ulteriori azioni civili e penali, l'uso improprio del fondo comporta la decadenza dall'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.000 milioni per l'anno 2000, si provvede me-

dianete corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. 5. (ex 16. 1.) Cambursano.

Al comma 1, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente, al comma 3:

sostituire le parole: 2000-2002 con le seguenti: 2001-2003.

sostituire le parole: per l'anno 2000 con le seguenti: per l'anno 2001.

sostituire le parole: dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: dei trasporti e della navigazione.

16. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: compresi quelli della pubblica amministrazione.

16. 2. (ex 16. 3.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sostituire le parole: relativo al Ministero dell'industria, del commercio

e dell'artigianato con le seguenti: relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

16. 3. (ex 16. 4.) Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

(A.C. 7115 — sezione 12)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci).

1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le modalità di sospensione, di cancellazione e di reinscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1.

3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999.

(A.C. 7115 – sezione 13)**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 18.**

*(Modifiche alla legge
3 febbraio 1989, n. 39).*

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti »;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate ».

**SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO
18 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 18.**

(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
DEL GOVERNO 18. 01.**

All'articolo aggiuntivo 18. 01, sopprimere i commi 1 e 2.

0. 18. 01. 1. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, alinea, sostituire le parole: Stato-Regioni-Città con le seguenti: Stato-città ed autonomie locali.

0. 18. 01. 2. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), dopo le parole: con la tipologia individuata aggiungere le seguenti: dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni,

0. 18. 01. 36. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), sostituire le parole: incluse le distanze minime obbligatorie tra gli impianti e le superfici con le seguenti: incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli impianti.

0. 18. 01. 37. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , escludendo comunque le aree comprese o adiacenti alle grandi strutture commerciali.

0. 18. 01. 3. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) determinazione e semplificazione dei criteri per l'ampliamento degli impianti esistenti, con riferimento alle procedure urbanistiche.

0. 18. 01. 13. Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera e), dopo le parole: in zone periferiche o particolarmente disagiate aggiungere le seguenti: , nonché in zone montane.

0. 18. 01. 14. Chiappori, Donner, Martinnelli, Stefani.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera g), dopo le parole: attività commerciali integrative aggiungere le seguenti: esclusivamente collegate con le attività di vendita dei prodotti petroliferi e di servizio ai mezzi di trasporto che transitano nell'area di servizio.

0. 18. 01. 4. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: L'attività di somministrazione aggiungere le seguenti: , in ogni caso accessoria a quella di cessione dei carburanti per autotrazione.

0. 18. 01. 8. Mazzocchi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 1, lettera h), secondo periodo, sostituire le

parole: igienico-sanitarie vigenti con le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991, n. 287,

0. 18. 01. 15. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori.

0. 18. 01. 5. Edo Rossi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori con le seguenti: e le rappresentanze dei gestori aziendali, unitamente alle rappresentanze nazionali delle associazioni di categoria dei gestori.

0. 18. 01. 30. Rasi.

All'articolo aggiuntivo 18. 01, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: prezzi di vendita definiti con le seguenti: prezzi di vendita consentiti.

0. 18. 01. 35. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)

1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni - Città, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le Regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i Piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:

a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti incompatibili;

b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuarsi con parametri omogenei;

c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le distanze minime obbligatorie tra gli impianti e le superfici;

d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di ammodernamento della rete;

e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, i servizi minimi; definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;

f) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

g) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;

h) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base

ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della legge n. 287 del 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle Regioni compatibili con gli indirizzi di cui al comma 1.

3. In conformità alle prescrizioni dettate dal Regolamento (CE) 2790/99 i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione/concessione/fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione/concessione/fornitori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita definiti nel medesimo Regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

4. Le parole « tutte le attrezzature fisse e mobili » contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il paga-

mento sia anticipato che posticipato del rifornimento.

18. 01. Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver effettuato un periodo di pratica di almeno 12 mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti, saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti »;

c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, pri-

vati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate ».

18. 03 (ex 17. 03.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Fino alla completa attuazione da parte delle regioni e dei comuni degli adempimenti di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, agli esercizi commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente articolo, non può essere negata l'autorizzazione al trasferimento nell'ambito del territorio comunale ed all'ampliamento sino al 20 per cento della superficie di vendita, purché nei limiti massimi stabiliti dall'articolo 4, lettera e), del predetto decreto.

2. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

18. 02. (ex *18. 04.) Deodato, Gastaldi, Di Comite.

(A.C. 7115 – sezione 14)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali).

1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 19.**

(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)

Sopprimerlo.

19. 1. Edo Rossi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a 1.500 mq con le seguenti: non superiore a 750 mq.

19. 2. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. È fatta salva la condizione del reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati così come previsto dall'articolo 10, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo n. 114 del 1998.

19. 3. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. L'apertura dell'esercizio di cui al comma 1 è soggetta al rispetto dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 114 del 1998.

19. 4. Mazzocchi, Rasi, Manzoni.

(A.C. 7115 – sezione 15)**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****Capo II****INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE****ART. 20.**

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le parole: « enti pubblici, » sono inserite le seguenti: « da regioni nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da società finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni o dalle province autonome, ».

2. All'articolo 1, comma 2, lettera *h-ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: « e di factoring » sono sostituite dalle seguenti: « , di factoring e di general trading ».

3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità, condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295 ».

4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti italiani, quali strutture e reti in *franchising*. Con successivo decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito *addendum* alla convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la

gestione degli interventi di cui al presente comma.

5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è inserito il seguente:

« 6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono stabiliti con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo. ».

6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.

7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento con la SIMEST Spa.

8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

« *h*) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati esteri; »;

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

ART. 20.

(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimere il comma 4.

20. 1. *(ex 19. 6.)* Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera *h*), dopo le parole: « ortofruttilicoli » sono inserite le seguenti: « fino al loro passaggio ad altra amministrazione »;

10. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, l'articolo 3, comma 4, è sostituito dal seguente:

« 4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo *status* di Agenzia governativa o comunque equiparato a quello di una Sezione sviluppo scambi operante per conto dello Stato nell'ambito della rappresentanza diplomatica. Al solo fine di garantire le esenzioni fiscali conseguenti allo *status* di Agenzia governativa, il personale di ruolo che presta servizio presso dette unità operative può essere notificato come personale delle rappresentanze diplomatiche »;

20. 2. Rasi.

Al comma 9, lettera b), capoverso 4, dopo le parole: Ministero degli affari esteri, ovunque ricorrono, aggiungere le seguenti: di concerto con le altre autorità competenti.

20. 3. Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. All'uopo il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione a valere sulla detta somma di contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti *de minimis*. Sulla stessa somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie innanzi dette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. All'onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

20. 4. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 16)

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE
DELLE COMUNICAZIONI

ART. 21.

*(Contributo per l'acquisto
di ricevitori-decodificatori).*

1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un

apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai programmi di ricerca mirati

allo sviluppo della tecnologia nel settore indicato dal comma 1 ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.

5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie di cui al comma 4.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, pari a lire 6000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO III

MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI

ART. 21.

(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori).

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai giovani di età compresa fra i dieci e i ventisei anni, che

frequentano una qualsiasi scuola di ordine e grado, che acquistano un « *personal computer* » multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e *software*, ad uso didattico e/o acquistano periferiche ad esso collegabili, è riconosciuto, per una sola volta, un contributo statale di lire 200.000 fino a concorrenza di lire 35 miliardi per l'anno 2000, lire 65 miliardi per l'anno 2001, lire 80 miliardi per l'anno 2002, lire 30 miliardi per l'anno 2003.

21. 30. *(ex 20. 2.)* Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministero delle comunicazioni aggiungere le seguenti: del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

21. 31. *(ex 20. 3.)* Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

21. 45. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

- 21. 1.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 3, sopprimere le parole: e, in generale, nel campo delle comunicazioni.

- 21. 3.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 4.

- 21. 5.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sostituire le parole da: di alta fino a: nel campo delle comunicazioni con le seguenti: definiti da apposita legge.

- 21. 6.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ovvero fino a: Ministero delle comunicazioni.

- 21. 7.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, sostituire le parole: individuati dal Ministero delle comunicazioni con le seguenti: individuati da apposita legge.

- 21. 8.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Al comma 4, dopo le parole: sono autorizzati aggiungere le seguenti: con modalità stabilite da apposita legge.

- 21. 9.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sopprimere il comma 5.

- 21. 10.** Chiappori, Donner, Martinelli, Stefani.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

- 21. 46.** La Commissione.

(Approvato)

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e personal computer ad uso didattico.

- 21. 40.** (ex 20. 1.) Barral, Comino, Gambato, Roscia, Signorini.

(A.C. 7115 – sezione 17)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 22.

*(Contributi a favore
delle emittenti televisive locali).*

1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.

2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nel 2000, di lire 84,8 miliardi nel 2001, e di lire 101,7 miliardi nel 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.

(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'onere derivante dal comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi nel 2000, di lire 84,8 miliardi nel 2001 e di lire 101,7 miliardi nel 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

22. 1. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7115 – sezione 18)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI

ART. 23.

(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale).

1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura;

c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto, nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;

d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione dell'inquinamento;

e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed intercontinentale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto

1990, n. 240, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7 dicembre 1999, n. 472.

3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DELLE STRUTTURE INTERMODALI

ART. 23.

(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)

Sopprimerlo.

* **23. 1.** *(ex * 22. 1.)* Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimerlo.

* **23. 2.** (ex * 22. 11.) Edo Rossi, Malentacchi, Boghetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23. - 1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 31 ottobre 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1990, n. 240, privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o per le quali esistano già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti;

b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione dell'infrastruttura.

2. Con l'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative ivi richiamate.

3. Il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 10 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995,

n. 204, e alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito da un piano quinquennale degli interporti e delle infrastrutture inferiori alternative agli interporti, predisposto dalle regioni, sentiti gli enti locali interessati.

23. 3. (ex 22. 2.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimere il comma 1.

23. 4. (ex 22. 6.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Governo è delegato fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro il 31 ottobre 2000, presenta al Parlamento un apposito progetto di legge per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi.

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

23. 7. (ex 22. 3.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative o previste dai Piani regolatori generali degli enti locali o in presenza di interconnessioni con gli scali ferroviari, linee ferroviarie e collegamenti con le grandi vie di comunicazione.

23. 5. (ex 22. 5.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: privilegiando in particolare quelle strutture inferiori che siano già almeno in parte operative per le quali esistono già i progetti esecutivi o siano state già approvate dai piani regolatori degli enti locali su cui insistono o vi sia l'accordo tra

enti locali e operatori locali o siano ubicate in vicinanza di grandi strade di comunicazione o siano strettamente interconnesse a scali ferroviari già esistenti.

23. 6. (ex 22. 4.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimere il comma 2.

23. 8. (ex 22. 7.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimere il comma 3.

23. 9. (ex 22. 8.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimere il comma 4.

23. 10. (ex 22. 9.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

Sopprimere il comma 5.

23. 11. (ex 22. 10.) Chiappori, Martinelli, Donner, Stefani, Bosco.

(A.C. 7115 – sezione 19)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

APPLICAZIONE DELLA LEGGE

ART. 24.

(Norme applicative).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7115 – sezione 20)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 6.

(Ricorsi).

1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. È abrogata ogni diversa disposizione.

(A.C. 7115 – sezione 21)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame sono volti ad attribuire al Governo una delega per la elaborazione ed

emanazione di una « Legge di Orientamenti » che — traendo spunto da analoghe esperienze in ambito europeo — consente di avere uno strumento efficace di razionalizzazione dell'intervento da parte dello Stato nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

il comma 2 dell'articolo 7 prefigura con chiarezza il ventaglio degli obiettivi di tale « Legge di Orientamento » citando espressamente i valori della « multifunzionalità » dell'impresa agricola, l'ammodernamento delle strutture produttive, il miglioramento della qualità e la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti nei singoli territori del nostro Paese;

il comma 1 dell'articolo 8 — lettera *b* — indica — per i futuri decreti legislativi di orientamento — anche i principi di « definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiari » e che le lettere « h, i, l » prevedono criteri direttivi ispirati alla semplificazione dei procedimenti e delle relazioni tra aziende agricole, pubblica amministrazione ed enti di ricerca, formazione e divulgazione;

considerato che — al medesimo comma — la lettera « s » prevede la « definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di rischi di mercato »;

considerato che - nel luglio 2000 - l'Istituto Studi Mercato Agricolo (ISMEA) ha presentato un denso rapporto sul florovivaismo nel mondo e in Italia per l'anno 1999 nel quale — tra l'altro — si ricorda che « il comparto floricolo in Italia non ha mai goduto di interventi pubblici di sostegno alle produzioni, la cui espansione appare per lo più legata al miglioramento tecnologico e dal lato dei consumi all'aumento dei redditi, al cambiamento degli stili di vita (...). Dagli anni '80 ad oggi è triplicato il valore della produzione ponendosi al primo posto in termini di superfici a livello europeo e come Paese consumatore ai primi posti in Europa;

considerato che lo stesso studio rammenta che il « peso » del settore florovivaistico nell'economia agricola dell'Italia è andato gradualmente aumentando fino ad attestarsi negli ultimi anni ad oltre il 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile nazionale;

considerato che, a dati 1999, il comparto florovivaistico, il cui potenziale produttivo è espresso da circa 5 milioni di steli di fiori recisi, 1,3 milioni di kg. di fronde e 266 milioni di piante, è composto da 33.000 aziende per una superficie complessiva utilizzata (Sau) di 18.700 ettari e un numero di occupati pari a quasi 100.000. La superficie è investita per il 48 per cento a fiori e fronde recise e per il rimanente 52 per cento a piante da interno e da esterno. Il valore complessivo della produzione (piante, fiori e vivaismo) è di 4.400 miliardi;

considerato che, nel marzo 2000, il Ministero delle Politiche Agricole aveva predisposto delle « Linee strategiche di intervento per il settore del florovivaismo italiano » tese ad intervenire sia sullo stock — fragile — delle iniziative comunitarie sia sulla prassi di commercializzazione, promuovendo: servizi di tutela della qualità e dei marchi, sia sulle azioni tese alla razionalizzazione del processo produttivo e alla innovazione tecnologica per la riduzione dei costi di produzione:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripresentare e aggiornare, nell'ambito dei previsti « Decreti Legislativi di Orientamento », le principali azioni da perseguire per risolvere i problemi — strutturali ed emergenti — del settore florovivaistico soprattutto in relazione:

a) alla riduzione dei costi energetici, contributivi, finanziari, logistici ed assicurativi delle aziende del settore;

b) al consolidamento e coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione tesi — in Italia — ad individuare nuove varietà di specie capaci di competere

con il prodotto estero, tenendo anche al miglioramento genetico delle varietà tradizionali e del materiale di base;

c) al consolidamento della formazione professionale nel settore, in una logica di cooperazione interistituzionale con le regioni;

d) alla riorganizzazione tecnologica e produttiva delle aziende facilitando così anche l'accesso ai finanziamenti comunitari;

e) al riconoscimento del ruolo centrale delle organizzazioni dei produttori che devono essere capaci di svolgere realmente le funzioni per le quali sono state promosse dall'Unione Europea anche in relazione alla necessaria riorganizzazione dei mercati;

f) alla valorizzazione dei progetti di restauro del verde — tipo « riforestazione » — diretti a riqualificare aree abbandonate e deturpate del territorio urbano ed extraurbano (ad esempio aree dismesse, ex discariche, vecchie fabbriche) agevolando così l'incontro tra la crescente « domanda » di « verde pubblico » delle amministrazioni locali e l'offerta qualificata di prodotti vivaistici adatti a tali ambienti.

9/7115/1. Saonara, Scantamburlo.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame all'articolo 8, comma 1, lettera a) contiene norme sulla definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli, della pesca e forestali;

è essenziale pervenire ad una definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli professionali che tenga conto delle esigenze e delle differenziazioni degli interventi ed in questo ambito delle figure soggettive aventi scopi sociali rispetto a quelle dirette al sostegno delle imprese agricole;

è essenziale la partecipazione della Conferenza Stato-Regioni con procedura

concertata al fine di garantire il massimo apporto delle Regioni alla formazione del decreto legislativo delegato;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto stabilito nel secondo punto della premessa e a prevedere nell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 la concertazione con la Conferenza Stato-Regioni.

9/7115/2. Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene l'indicazione all'articolo 8 dei criteri e principi direttivi con i quali devono essere emanate le norme delegate nel settore dell'agricoltura;

è necessario procedere alla definizione dei soggetti imprenditoriali agricoli secondo l'accorpamento delle qualifiche soggettive previste dagli articoli 2028, 2083 e 2135 del codice civile prevedendo anche l'introduzione di forme societarie specifiche in coerenza con quanto previsto dal Regolamento UE n. 1254 del 1999;

impegna il Governo

a garantire l'esatta specificazione dei soggetti imprenditoriali agricoli secondo la procedura prevista nel secondo punto della premessa e a definire il decreto delegato con la partecipazione concertativa della Conferenza Stato-Regioni.

9/7115/3. Misuraca.

La Camera,

premesso che:

nelle società industrializzate, i ritmi della vita, i tempi della famiglia e la stessa organizzazione familiare spingono al consumo di prodotti e di alimenti preconfezionati e di facile utilizzo che l'offerta

cerca di soddisfare attraverso specifiche produzioni tese a limitare la deteriorabilità dei prodotti stessi;

si sono allungati i tempi tra il momento della produzione e quello del consumo e c'è la necessità di offrire sempre maggiori garanzie al consumatore sulla deteriorabilità dei prodotti;

studi recenti del Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari e microbiologiche della università degli studi di Milano hanno rilevato come le caratteristiche qualitative dei prodotti freschi evolvano più o meno rapidamente in funzione delle condizioni di conservazione, determinando alterazioni che rendono il prodotto inadatto al consumo;

tra i fattori che più influenzano la *shelf life* (cioè la durabilità), la temperatura è sicuramente il più importante, anche perché essa è assoggettata ai vincoli dettati dalla organizzazione della catena distributiva. La freschezza è un attributo sempre più ricercato dal consumatore e poco garantito dalle indicazioni obbligatorie di legge, quale il termine minimo di conservazione. Al deperimento di un prodotto alimentare corrispondono differenti e complessi schemi ascrivibili a processi chimici, biochimici, di natura fisica o fisico-chimica caratteristici di ogni alimento;

le convenzioni attuali di indicare la *shelf life* attraverso formulazioni del tipo « data di scadenza » o « termine minimo di conservazione » sono aleatorie e largamente insoddisfacenti — come hanno dimostrato alcuni recenti fatti di cronaca — poiché non tengono conto della « storia termica » del prodotto.

negli ultimi anni sono stati proposti — sia a livello di ricerca che di applicazione — dispositivi di monitoraggio della storia termica (TTI - *time temperature indicators*) configurati sotto forma di etichette applicate alla confezione del prodotto e strutturate in modo tale da manifestare una variazione cromatica proporzionale al rapporto tra il tempo intercorso tra la produzione e la vendita del prodotto al con-

sumatore e la temperatura di conservazione durante il periodo di immagazzinamento, sinteticamente definito « esposizione tempo-temperatura » e differenti modelli di tali indicatori adatti al monitoraggio dei prodotti refrigerati sono ormai presenti e disponibili sul mercato. Oltre al controllo della *shelf life* dei prodotti, i dispositivi TTI si prestano ad una più semplice applicazione, ovvero a quella di monitoraggio della catena distributiva in condizioni reali registrando il progressivo esaurimento della risposta dell'indicatore e della misura di questa;

impegna il Governo

ad emanare apposite disposizioni con le quali assicurare l'apposizione, all'interno e all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata di bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura a tutela della salute dei consumatori.

9/7115/4. (Nuova formulazione) Volontè, Teresio Delfino, Cutrufo, Grillo.

La Camera,

premesso che gli articoli 7 e 8 del provvedimento in esame attribuiscono al Governo una delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

impegna il Governo

ad attivare le procedure di concertazione con le regioni e con le organizzazioni di rappresentanza previste dal tavolo agroalimentare istituito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 1999 all'articolo 1, lettera *b*).

a richiedere i pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle commissioni di merito di Camera e Senato così come previsto dall'articolo 7, comma 2, del provvedimento in esame.

9/7115/5. Prestamburgo, Duilio, Domenico Izzo, Tattarini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge n. 7115, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, stabilisce che l'impresa artigiana può essere costituita in forma di « società a responsabilità limitata pluripersonale » e, operando nei limiti dimensionali e secondo gli scopi disposti dalla legge quadro sull'artigianato n.443 del 1985, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana e alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale;

tale diritto è condizionato alla presentazione di apposita domanda alla competente commissione e al rispetto di determinati requisiti: la maggioranza dei soci deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, e deve detenere la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;

a causa della genericità della legge quadro sull'artigianato — in tema di requisiti costitutivi delle cooperative artigiane e di competenze attribuite a determinate commissioni in materia di iscrizione all'albo delle imprese artigiane — sono emerse difficoltà nel distinguere le cooperative artigiane dalle cooperative di lavoro;

è accaduto che cooperative tra lavoratori siano state iscritte all'albo delle imprese artigiane, nonostante non ne avessero fatto richiesta, in virtù del solo fatto che le caratteristiche dimensionali di tali cooperative corrispondevano a quelle previste dalla legge sull'artigianato;

ai fini della qualificazione delle cooperative — artigiana o di lavoro — non è possibile prescindere da una valutazione del rapporto che intercorre tra soci e cooperativa, dalle caratteristiche che lo stesso rapporto ha sulla base delle scelte dei soci medesimi;

risultano a tal fine decisivi lo statuto, e quindi l'obiettivo mutualistico che i soci intendono darsi nel costituire la coo-

perativa, e l'eventuale regolamento, dal quale si evinca anche il modello organizzativo del lavoro dei soci;

ambedue le forme imprenditoriali hanno piena ed autonoma legittimità alla luce dell'ordinamento giuridico italiano;

la volontà dei soci di una cooperativa (o lavoro o artigiana), ovvero la loro consapevolezza di aderire ad un modello o ad un altro in ragione delle diverse caratteristiche o dei differenti vantaggi ed oneri, risulta determinante;

l'articolo 13 contiene la soluzione del problema, in quanto l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale dipende dalla presentazione di apposita domanda da parte della impresa interessata, con ciò escludendo ogni possibile iscrizione coattiva da parte delle commissioni competenti;

impegna il Governo

a recepire, in sede di decretazione ministeriale, un'interpretazione secondo la quale le vigenti disposizioni della legge 443 del 1985, così come modificata dalla norma in esame, sono vevoli anche per le cooperative di lavoro che abbiano le caratteristiche previste dalla legge sull'artigianato.

9/7115/6. Chiusoli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, detta le nuove regole per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

il comma 3 del predetto articolo stabilisce che, per razionalizzare la distribuzione dell'energia elettrica, viene rilasciata una sola concessione di distribuzione per ambito comunale e che nei comuni ove sono operanti più distributori, questi adottano le opportune iniziative per la loro aggregazione;

il comma 4 dello stesso articolo 9, per mantenere il pluralismo nell'offerta dei servizi e per rafforzare i soggetti imprenditoriali, anche nella prospettiva dell'estensione del mercato della distribuzione, stabilisce termini e procedure per il conseguimento di quanto previsto dal summenzionato comma 3 che le aziende distributrici partecipate dagli enti locali e che servono almeno il venti per cento delle utenze, debbono rispettare;

impegna il Governo

in forza delle prerogative assegnate al Ministro dell'industria dal comma 3, dell'articolo 9, a concertare con le parti interessate opportune iniziative tese a consentire, nei casi in cui le aziende distributrici non sono partecipate da capitali pubblici o da enti locali ed operanti in virtù degli articoli 1 e 4, della legge n. 1643 del 1962, uno sviluppo delle sopra citate aziende locali coerente con lo spirito del decreto legislativo n. 79 del 1999 e tale da promuovere l'auspicato pluralismo dell'offerta nel settore della distribuzione dell'energia elettrica.

9/7115/7. Ruffino, Di Fonzo.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori misure per garantire la qualità e la freschezza degli alimenti, in particolar modo attraverso l'introduzione dell'obbligo di apporre all'interno o all'esterno degli imballaggi preconfezionati degli alimenti freschi, refrigerati e surgelati di breve durabilità prolungata da bassa temperatura, indicatori di tempo e di temperatura.

9/7115/8. Gardiol, Paissan, Procacci, Galletti, De Benetti, Cento, Leccese, Scalia, Turrone.

La Camera,

considerato che:

il valico del passo del Foscagno (SO), che delimita il territorio doganale comunitario dal territorio extradoganale di Livigno (SO), ha costituito da sempre un problema locale per la circoscrizione doganale di Como, dalla quale dipendono tutti gli uffici doganali delle province di Como, Lecco e Sondrio;

la circoscrizione doganale di Como, formulando proposte per la ristrutturazione dei servizi doganali secondo i criteri di cui agli articoli 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 18.2.1971 n. 18, segnalava al compartimento doganale di Milano l'opportunità di trasformare la dogana di sesta classe di passo Foscagno in sezione doganale della dogana di Tirano (SO) e ciò in rapporto alle funzioni di particolare rilevanza esercitate da detto ufficio;

con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1972 (B.U. n. 15 del 12 gennaio 1973, — supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972) la proposta sopracitata veniva disattesa e l'ufficio del passo del Foscagno veniva trasformato in « posto doganale » e non in sezione;

per far fronte alle esigenze degli operatori valtelinesi, la direzione doganale di Como ha posto in essere un meccanismo autorizzativo che ha visto ampliarsi con il tempo il valore delle esportazioni verso e da Livigno in funzione del fatto che la località ha raggiunto negli ultimi anni *standard* turistici di livello internazionale con conseguente aumento degli scambi commerciali, fino a consentire con una sola operazione doganale esportazione di merci per un valore non superiore a 13 milioni di lire;

nel 1985 anche il comando generale della Guardia di finanza, preoccupato delle sempre crescenti competenze del passo del Foscagno chiedeva di trasformare il passo del Foscagno in dogana di seconda categoria;

attualmente in attesa di una decisione del Ministero in merito al posto doganale, la direzione doganale di Como ha posto termine al rinnovo delle autorizzazioni all'esportazione di merci da e verso Livigno costringendo gli operatori economici delle zone limitrofe all'area extradoganale a recarsi presso la dogana di Tirano (SO) per le operazioni di qualsiasi importo oppure presso un operatore doganale privato anch'esso con uffici in Tirano (SO) e quindi a percorrere circa 100 km supplementari tra l'andata e il ritorno ogni qualvolta debbano effettuare un'operazione doganale. A tal proposito si ricorda che dal passo del Foscagno a Tirano esiste una sola strada che attualmente non è in grado di soddisfare a normale traffico da e per Livigno;

in base a stime elaborate dalle associazioni di categoria nell'arco di un anno ciò comporta per tali operatori un aggravio di costi in tempo e risorse quantificabile in lire 11 miliardi da annoverare tra i costi aziendali con conseguenti problemi di competizione nel libero mercato globale;

la situazione di disagio operativo è stata più volte illustrata al compartimento di Milano;

il 29 giugno 2000 il direttore generale della dogana di Como nel corso di un incontro tenutosi presso il municipio di Livigno (SO) ha dichiarato l'impossibilità di istituire la dogana presso il passo del Foscagno per mancanza di personale e di fondi;

a seguito dell'entrata in vigore dell'Unione europea l'apertura dei valichi internazionali verso i paesi comunitari ha comportato il distoglimento di parecchie unità operative;

a ciò si aggiungono le difficoltà della provincia di Sondrio in tema di viabilità, il passo del Foscagno è situato a

2.320 metri sopra il livello del mare ed è raggiungibile da una sola strada la cui percorribilità sarebbe ostacolata enormemente da andirivieni inutili ed inoltre è l'unico passo percorribile nella stagione invernale per raggiungere Livigno;

a seguito della ristrutturazione dell'edificio esistente che ospita la brigata della Guardia di finanza sono stati realizzati, al piano terra, distinti e ampi locali destinati ad ospitare l'ufficio doganale ed il servizio della Guardia di finanza;

considerato che gli operatori che sopportano il disagio di cui alle premesse sono quasi esclusivamente i piccoli artigiani residenti in alta Val Tellina;

impegna il Governo

ad attribuire al passo del Foscagno la qualifica di dogana di seconda categoria o comunque di sezione doganale della dogana principale di Tirano (SO), distaccando presso il passo del Foscagno le unità di Guardia di finanza occorrenti valutando gli esuberanti provenienti dalle dogane sopresse.

9/7115/9. Ciapusci.

La Camera,

premesso che nell'attività economica primaria moderna, il settore agromeccanico è strutturalmente interconnesso e funzionale alla produzione agricola;

impegna il Governo

a definire l'attività agromeccanica, che, svolta con l'aiuto di mezzi meccanici, è interamente funzionale a ottimizzare l'economicità delle aziende agricole e dei produttori agricoli.

9/7115/10. Ruggeri.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Riqualficazione professionale di personale sanitario)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

numerosi ordini del giorno accolti dal Governo sia in commissione affari sociali, sia in aula, hanno impegnato il Governo ad avviare subito le procedure, previste dalla legge n. 42 del 1999, per la riqualficazione di alcune figure professionali del campo sanitario (infermieri generici, puericultrici, massaterapisti, eccetera);

malgrado ciò, sino ad oggi non si sa nulla in merito né si hanno notizie di un decreto che era stato predisposto dal ministero della sanità ed al quale era stata già data ampia diffusione, sebbene ancora in modo informale;

addirittura sembrerebbe che il suddetto decreto sarebbe stato « bloccato » in aperto contrasto con le inequivocabili indicazioni date dal Parlamento al Governo —:

per quali motivi sino ad oggi non sia stato ancora approvato da parte del Governo alcun provvedimento per fissare modalità per la riqualficazione delle suddette figure professionali del campo sanitario e quando e come il Governo intenda corrispondere agli indirizzi del Parlamento che, tra l'altro, ha accolto e si è impegnato più volte ad onorare. (3-06738)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 2 – Contratti di mutuo con tassi usurari)

ORLANDO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

con la pronuncia del 17 novembre 2000 la Corte di Cassazione ha fornito un'interpretazione della legge sull'usura (legge n. 108 del 1996) in base alla quale possono essere dichiarati nulli i contratti di mutuo stipulati con le banche se si applicano tassi usurari, anche se sono contratti « vecchi », stipulati cioè prima della legge del 1996, che ha fissato il tetto massimo ai tassi dovuti dal cittadino che ha chiesto un prestito;

la retroattività della norma è stata giudicata illegittima dall'Associazione bancaria italiana (ABI), la quale, insieme all'Associazione delle banche estere in Italia, ha inviato una lettera a Bruxelles in cui sostiene che la pronuncia della Corte di Cassazione avrebbe di fatto messo « fuori legge » i mutui a tasso fisso per i mutuatari italiani e isolato il mercato italiano da quello europeo e globale;

il governatore della Banca d'Italia ha così riassunto i termini della questione: « L'ordine di grandezza dell'onere per il sistema bancario derivante dalla sentenza della Cassazione può essere stimato intorno ai 15.000 miliardi di lire nel caso in cui si consideri praticabile l'ipotesi di ridurre i tassi dei mutui stipulati in passato a livello dei tassi-soglia. Quest'onere potrebbe arrivare a 50.000 miliardi, se si dovessero annullare per intero gli interessi diventati nel tempo superiori ai nuovi limiti »;

il Governo ha inizialmente prospettato una soluzione che passasse attraverso un intervento legislativo *bipartisan*, evitando il ricorso al provvedimento d'urgenza. Per questo motivo, nonostante la legge finanziaria non consenta generalmente l'inserimento di norme di tipo ordinamentale, il Governo ha valutato l'ipotesi di aggiungere un emendamento in grado di disinnescare gli effetti della « sentenza-bomba », in considerazione appunto del fatto che si tratta di un argomento con un chiaro impatto sui conti dello Stato. La mancanza di un accordo non ha reso però possibile la manovra e il Governo ha emanato un decreto-legge;

si tratta, in pratica, di una minisanatoria: il decreto del Governo esclude la retroattività e fissa nuovi limiti. La soluzione prevede che per i mutui in essere, il cui tasso fisso è superiore al tasso-soglia della legge antiusura, non siano previsti rimborsi per il periodo che va dal 1997 al 2000. Per le prossime rate, tuttavia, il tasso da pagare sarà pari alla media dei rendimenti dei Btp emessi negli ultimi 25 anni e non potrà superare la soglia del 12,21 per cento per le persone fisiche (12,70 per cento per le imprese);

questo obbligo comporterà per il sistema bancario un onere complessivo di 2500-3000 miliardi; per i mutuatari, il beneficio è in media di circa 1,5 milioni l'anno;

il governatore della Banca d'Italia ha dichiarato « assolutamente opportuno che le banche rinegozino un certo numero di mutui al di sopra della soglia del 12 per cento perché sono dei livelli eccessivamente onerosi », sicché « è da rammentarsi che le banche non lo abbiano fatto di loro iniziativa » —:

quali impegni il Governo ritenga di poter assumere perché si arrivi rapidamente a rendere operativa la nuova disciplina che, senza indulgere a demagogia, garantisca i cittadini mutuatari nei confronti del sistema bancario e al tempo stesso non danneggi quest'ultimo, che rac-

coglie e gestisce il risparmio degli stessi cittadini. (3-06740)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 3 — Dismissioni partecipazioni azionarie Enel)

LIOTTA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Enel ed il suo amministratore delegato sono stati oggetto ripetutamente di pesanti e documentati atti ispettivi sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato della Repubblica, dai quali sembra emergere una gestione dell'Enel molto discutibile e per nulla orientata a garantire né gli azionisti privati né l'azionista pubblico, cioè il ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica —:

se tale situazione paradossale — che sembra essere accettata supinamente dal Governo — rappresenti di fatto la fine delle dismissioni della partecipazione del ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica nell'Enel Spa prorogando conseguentemente il *malus* che da circa trent'anni è addossato ai cittadini utenti costretti a pagare l'energia elettrica non a prezzi di mercato ma a prezzi imposti in regime di monopolio, che nel solo 2000 hanno registrato un aumento dell'otto per cento. (3-06742)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 4 — Crescita occupazionale e provvedimenti per la riduzione dello squilibrio socio-economico nel Mezzogiorno)

PALMA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

secondo le previsioni elaborate dal centro studi Unioncamere si prevedono nelle piccole e medie imprese oltre 345.000 posti di lavoro in più da ottobre 2000 a settembre 2001;

nel periodo considerato il maggior incremento occupazionale dovrebbe interessare il Mezzogiorno, con il 5 per cento di posti di lavoro in più, pari a 97.000 nuovi lavoratori —:

come il Ministro valuti tali dati e come intenda agire per l'applicazione e la operatività delle misure contenute nella finanziaria 2001 atte a ridurre lo squilibrio socio-economico del Mezzogiorno. (3-06739)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 5 – Crescita occupazionale)

CORDONI, CHERCHI e DE SIMONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

le più recenti rilevazioni Istat indicano una sostenuta crescita dell'occupazione in tutto il Paese con una accelerazione della crescita occupazionale nel Sud e le proiezioni dell'Unioncamere per il 2001 prospettano il rafforzamento del processo in atto —:

quali siano le cifre ufficiali del Governo sul consuntivo dell'ultimo quinquennio e sull'evoluzione di medio periodo dell'occupazione. (3-06741)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 6 – Eversione internazionale)

URSO, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'allarme terrorismo e la conseguente straordinaria chiusura dell'ambasciata Usa a Roma pone l'Italia al centro dell'eversione internazionale che evidentemente ha scelto il nostro Paese per lanciare nuove e più gravi minacce nei confronti degli Stati Uniti e della Nato, forse ritenendolo più vulnerabile sul piano del controllo e della sicurezza o addirittura più ricettivo sul piano ideologico, come peraltro dimostra la recrudescenza di azioni eversive e terro-

ristiche di gruppi nazionali che in passato hanno collaborato con le centrali del terrorismo internazionali —:

se risultino collegamenti e di che tipo tra il terrorismo dei fondamentalisti islamici e il terrorismo italiano che dalle brigate rosse ai gruppi anarchici sembrano individuare gli stessi obiettivi e che evidentemente ritengono di trovare spazio, connivenze o addirittura compiacenze tra coloro che considerano come nemici gli Stati Uniti e le alleanze politiche e militari atlantiche e occidentali. (3-06743)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 7 – Episodi di violenza negli stadi)

MANZIONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi si sta assistendo ad una *escalation* di violenza senza precedenti nell'ambito degli stadi di calcio;

piazze sino ad oggi considerate civili e tranquille come Parma sono state trasformate in teatri in cui celebrare processi ad allenatore e giocatori con pesanti minacce fisiche e verbali;

nell'incontro di domenica scorsa tra Lazio e Napoli numerosi atti di teppismo fuori dallo stadio e scontri sugli spalti hanno caratterizzato la giornata, che si è conclusa con l'arresto di 5 giovani in possesso di bottiglie incendiarie;

il clima si sta progressivamente deteriorando, gli scontri tra i calciatori in campo, tra allenatori ed arbitri, tra presidenti delle società e giornalisti non fanno che alimentare la fiamma della violenza, fornendo prezioso carburante alle frange della delinquenza suburbana ed a gruppi facenti capo a formazioni xenofobe e neo naziste;

l'intervento delle forze dell'ordine non sembra più sufficiente ad arginare il fenomeno, la sensazione è che ci si avvicini a conseguenze estremamente tragiche nella generale indifferenza e nella ipocrita domenicale reprimenda da parte dei mezzi di informazione;

l'ingresso delle televisioni a pagamento nel gioco del mercato calcistico pare all'interrogante aver dato ulteriore accelerazione al generale processo degenerativo. I miliardi stanno seppellendo anche l'ultimo barlume di civiltà sportiva, e le società dei *club* non stanno facendo nulla per impedire che ciò avvenga —:

quali interventi normativi e di ordine pubblico il Governo intenda assumere, per promuovere un ulteriore tentativo teso quantomeno ad alleggerire la drammatica situazione ormai quasi totalmente fuori controllo. (3-06745)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 8 – Interventi per contrastare l'immigrazione clandestina)

CÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è di questi giorni il fatto di sangue verificatosi nel bresciano, la morte della barista per mano del clandestino marocchino;

sull'autostrada Torino-Milano ha perso la vita un neo-laureato solo perché ha avuto la disgrazia di trovare dei clandestini a bordo di una macchina rubata che marciavano contro mano;

ultimamente sembra sia diventata una moda morire sulle nostre strade e nelle nostre case a causa e per mano di clandestini che circolano liberamente nel nostro Paese e che, una volta intercettati, rimangono e non vengono neanche rispettati nei Paesi di origine per una legge che riteniamo oggi insufficiente;

in un recente articolo di Sergio Romano apparso su *Il Corriere della Sera* si legge che, a fronte di questo permissivismo

o buonismo, il Governo di sinistra sostiene di temere gli Haider ma in effetti li crea —:

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per scongiurare episodi di violenza da parte di immigrati clandestini e quali interventi intenda porre in essere affinché i clandestini, come già previsto da un progetto di legge della Lega Nord Padania, anziché essere rinchiusi negli ormai famosi campi di accoglienza, siano impiegati in lavori obbligatori ambientali.

(3-06746)

(9 gennaio 2001)

(Sezione 9 – Preiscrizioni alla scuola di base)

APREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se, disponendo al 25 gennaio 2001 le preiscrizioni alla nuova scuola di base che sostituirà la scuola elementare, ritenga ragionevole mantenere questi termini senza aver precisato alle famiglie gli obiettivi specifici di apprendimento che dovranno essere raggiunti dagli studenti in sette anni piuttosto che in otto e non ritenga superficiale rispondere alle preoccupazioni espresse dalle famiglie costrette a scegliere una scuola di cui non sono noti i programmi nazionali e neppure quelli delle singole scuole autonome che programmano attività di insegnamento per centinaia di ore, dicendo che i primi due anni della scuola di base insegneranno ai bambini a leggere, scrivere e far di conto, ma soprattutto senza indicare subito alle famiglie con quali criteri si sceglieranno i bambini e le bambine che potranno fare il percorso abbreviato di dodici anni piuttosto che quello attuale di tredici anni di istruzione preuniversitaria. (3-06744)

(9 gennaio 2001)